



COMUNE DI ESTE

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI

ORTI COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Art. 4 – Domanda di assegnazione

Art. 5 – Titolarità dell'assegnazione

Art. 6 – Durata dell'assegnazione

Art. 7 – Uso dell'assegnazione

Art. 8 – Obblighi e divieti per l'assegnatario

Art. 9 – Controlli

Art. 10 – Canoni e partecipazione alle spese

Art. 11 – Revoca

Art. 12 – Rifiuti

Art. 13 – Responsabilità

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1 - Definizione

Nell'ambito del programma di intervento a favore di cittadini, anziani, disoccupati e di altre categorie "fragili"- teso a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale - l'Amministrazione Comunale di Este ritiene di destinare ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti. Per orto comunale si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione e titoli di precedenza

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini richiedenti/utilizzatori dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena la mancata considerazione dell'istanza:

- a) essere residente sul territorio del Comune di Este da almeno 3 anni;
- b) non disporre, a qualsiasi titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto), di terreni idonei all'uso ortivo ubicati nel Comune di Este, Ospedaletto o nei Comuni limitrofi (Baone, Carceri, Lozzo Atestino, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vighizzolo d'Este, Villa Estense).

Il possesso dei requisiti viene dichiarato con apposita autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato (e il suo nucleo) sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Nella domanda può essere indicata l'eventuale appartenenza di un componente del nucleo familiare ad una delle seguenti categorie, che costituisce **titolo di precedenza in graduatoria** secondo l'ordine indicato:

1. disoccupati;
2. pensionati con precedenza per quelli con pensione minima;
3. portatori di handicap;
4. cassintegrati;
5. famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo);
6. famiglia giovane (composta da coniugi o coppia di conviventi che abbiano un'età media uguale o inferiore a 30 anni);

In caso di rinnovo di affidamento di un orto regolarmente conseguito, fermo il possesso dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a) e b), verrà data precedenza/priorità al criterio dell'esperienza maturata nel corso di un precedente progetto di gestione di orti sociali. Inoltre, in caso di rinnovo di affidamento, l'affidatario dell'orto regolarmente conseguito sulla base del precedente bando manterrà il medesimo appezzamento già in uso, in deroga al criterio generale di assegnazione degli orti che collega la posizione in graduatoria/numero del soggetto richiedente con il numero progressivo assegnato all'appezzamento sulla base della piantina allegata.

Nel caso in cui un altro componente dello stesso nucleo familiare nelle stagioni precedenti abbia avuto in assegnazione un orto a proprio nome, tale orto dovrà essere considerato a tutti gli effetti come orto per il quale richiedere il rinnovo.

In via subordinata, rispetto a tutti i criteri precedentemente indicati, verrà data precedenza in base all'ordine di presentazione della domanda così come assunta al Protocollo comunale.

Come previsto dall'art. 3, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare, indipendentemente dalla graduatoria, un massimo di n. 4 orti - da destinare a persone versanti in particolari situazioni socio-economiche-sanitarie – che saranno segnalate dal Settore Servizi Sociali.

Se a seguito della soddisfazione delle richieste di tutti i cittadini che hanno presentato domanda entro i termini di scadenza e soddisfatte eventuali ulteriori richieste segnalate dai servizi sociali residuassero lotti liberi, l'affidatario di un lotto potrà altresì richiedere l'assegnazione di un secondo lotto per la medesima durata dell'affidamento del primo.

In caso di più richieste di un secondo lotto verranno rispettate le indicazioni di priorità/categoria e i criteri riportati dal presente art. 2 del Disciplinare di affidamento, già valide per l'assegnazione del primo lotto.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

La prima assegnazione degli orti avverrà sulla base della graduatoria motivata stilata dal Comune secondo modalità idonee a garantire nel contempo trasparenza e riservatezza in favore dei cittadini richiedenti tra coloro che avranno presentato domanda entro la scadenza prevista e saranno in possesso dei requisiti per l'assegnazione, partendo dal lotto n. 1 sino ad esaurimento degli appezzamenti, secondo i criteri di cui al precedente art. 2.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, viene stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino al suo esaurimento. La graduatoria di assegnazione avrà validità triennale.

In caso di esaurimento della graduatoria e non assegnazione di tutti gli orti, i terreni resteranno in disponibilità del Comune, che deciderà motivatamente del loro utilizzo tenendo conto delle segnalazioni/dei fabbisogni rappresentati dai Servizi Sociali del Comune e/o delle eventuali nuove richieste di assegnazione, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande presentate dai cittadini in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle precedenti lettere da a) a c), dell'art. 2.

Se nel corso dell'anno si rendessero disponibili delle ulteriori aree a seguito di rinuncia e/o revoca della concessione, tali aree saranno assegnate prioritariamente scorrendo la graduatoria, se non ancora esaurita, e, se esaurita tenendo conto delle segnalazioni/dei fabbisogni rappresentati dai Servizi Sociali del Comune e/o delle eventuali nuove richieste di assegnazione, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande presentate dai cittadini in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle precedenti lettere da a) a c), dell'art. 2.

Il Comune stipulerà con ogni assegnatario un contratto di comodato d'uso precario, in forma di scrittura privata, al quale sarà allegata copia del presente disciplinare che il concessionario dovrà firmare per acquisita conoscenza, accettazione ed impegno alla sua osservanza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare, indipendentemente dalla graduatoria, un massimo di n. 4 orti - da destinare a persone aventi particolari situazioni o problematiche – che saranno indicate dal Settore Servizi Sociali.

Art. 4 – Domanda di assegnazione

Entro i termini di scadenza indicati in un apposito bando, le persone interessate dovranno presentare domanda - compilata su apposito modello – all'Ufficio Polisportello per la successiva istruttoria della pratica da parte del Settore Affari Generali, cui è demandata la gestione del procedimento. I requisiti di cui all'art. 2 sono oggetto di autocertificazione.

Il bando, che riassume i criteri di assegnazione e fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Este, all'indirizzo <http://www.comune.este.pd.it>, per almeno 30 giorni consecutivi oltre che sui social network di maggiore diffusione.

Art. 5 – Titolarità dell'assegnazione

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare per conto del nucleo familiare. Questi non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente con continuità. E' consentito l'aiuto da parte di familiari per la coltivazione del fondo assegnato.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto e nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di altro orto.

Per nucleo familiare si intende una qualsiasi forma di convivenza come risultante dall'Anagrafe comunale, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato.

Nel caso in cui l'assegnatario non sia mai più in grado di coltivare l'orto, dovrà darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente sulla base delle modalità di assegnazione stabilite dall'art. 3.

In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di sua impossibilità a proseguire la coltivazione dell'orto, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente, purché lo stesso ne faccia richiesta entro sei mesi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e dichiari di coltivarlo personalmente.

La nuova titolarità decorrerà dal momento della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti del richiedente, e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare.

In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

Art. 6 – Durata dell'assegnazione

La concessione dell'orto avrà durata triennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune o il nuovo assegnatario siano tenuti a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 7 – Uso dell’assegnazione

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L’assegnatario dell’area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare.

Art. 8 – Norme di comportamento per la gestione dell’orto

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno assegnatogli e non può svolgere attività diversa da quella della produzione ortofrutticola per uso personale e della propria famiglia.

Gli assegnatari si impegnano a rispettare le seguenti regole:

1. il perimetro dell'orto assegnato non può essere modificato;
2. non è consentito recintare il lotto con alcun tipo delimitazione, se non tramite l'uso di cordoli o assi in legno che non fuoriescano dal terreno più di 20 cm;
3. l'orto deve essere mantenuto in stato decoroso; ogni assegnatario è altresì obbligato a contribuire a mantenere in ordine ed in buono stato le parti comuni (viottoli e fossi di scolo);
4. è vietato costruire capanni o simili, a meno che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
5. è vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa recare danno o disturbo agli assegnatari confinanti, nonché la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, piante d'alto fusto, etc.);
6. gli assegnatari devono far buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua dovrà avvenire dopo le ore 18:00, con il divieto di conservare acqua in fusti o contenitori di qualsivoglia genere, onde evitare la proliferazione di insetti molesti;
7. è vietato accedere agli orti con veicoli motorizzati, salvo nelle aree espressamente indicate;
8. all'interno delle aree ortive non è consentito depositare materiali di alcun genere, né la detenzione temporanea o stabile di cani o altri animali;
9. è vietato accendere fuochi di alcun genere, nonché installare gruppi elettrogeni, bombole a gas e/o qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per la propria incolumità e per quella altrui;
10. è vietato usare sostegni di specie ortive superiori a 2 metri ed installare coperture di plastica ad uso serra di altezza superiore agli 80 cm. In nessun caso è comunque consentita la realizzazione di strutture instabili o indecorose;
11. l'assegnatario è tenuto al rispetto di tutte le norme su riportate nonché di altre eventuali prescrizioni precisate al momento dell'assegnazione dell'orto. In caso di inadempienza, anche di una sola delle condizioni sopra elencate, si provvederà alla revoca motivata della concessione.

L’Orto di Via degli Euganei e ogni eventuale ulteriore area destinata ad orti avrà un referente (“capo-ortolano”) incaricato di curare i rapporti con il Comune che sarà individuato dal Settore Affari Generali su proposta informale degli ortolani.

Gli assegnatari si impegnano a rispettare le disposizioni emanate dall'Ufficio Verde Pubblico tramite il capo-ortolano.

Sarà onere dei concessionari provvedere all'apertura e chiusura dell'area, garantendo l'accesso in orario diurno a tutti gli ortolani.

In caso di inadempienza, il dirigente di Area I provvederà alla revoca motivata della concessione.

Art. 9 – Controlli

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di effettuare controlli atti ad accertare il rispetto del presente disciplinare. Il concessionario ha l'obbligo di consentire sempre l'accesso all'appezzamento al personale comunale.

Il Dirigente della I Area, su indicazione del personale del Settore Affari Generali- Servizi Sociali, ha la possibilità di:

- effettuare richiami scritti;
- revocare la concessione dell'utilizzo dell'orto.

Art. 10 – Canoni e partecipazione alle spese

L'assegnatario è tenuto al pagamento di una quota annua pari ad €. 45,00.-.

Per le modalità di pagamento verrà inviata apposita comunicazione a cura del Comune.

La tariffa dovrà essere versata ai fini della stipula del comodato d'uso precario e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 – Revoca

Il Comune si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le assegnazioni nei casi di mancato rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare.

A titolo puramente esemplificativo sono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- Rinuncia da parte dell'assegnatario;
- Decesso dell'assegnatario;
- Cambio del Comune di residenza;
- Cessione a terzi della coltivazione;
- Mancato pagamento del canone di cui all'art. 10, entro il 31 dicembre, dopo sollecito scritto.

Ogni motivo di revoca dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro un mese dalla notifica della revoca, indipendentemente dalla scadenza naturale, e/o dalle colture in corso.

Art. 12 – Rifiuti

I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione degli orti dovranno essere gettati nell'apposito cassonetto ubicato nell'area comune di pertinenza degli orti. Per questo genere di rifiuto è ammesso il suo riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno. Il compostaggio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando appositi contenitori; è vietato scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali, o di qualsiasi altro genere di materiale o rifiuto, sul terreno.

Gli altri rifiuti dovranno essere gettati nel cassonetto a loro destinato, cassonetto ubicato nell'area comune di pertinenza degli orti.

Nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, vegetali o di altra natura, posti all'interno dell'area comune di pertinenza degli orti, potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti negli orti stessi.

E' severamente vietato depositare rifiuti all'esterno dei cassonetti.

I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere conferiti all'isola ecologica negli orari di apertura.

Art. 13 – Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dalla commissione di cui all'art. 12 con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, nel *"Regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree verdi e della gestione partecipata"* approvato del D.C.C. n. 14/2016, al Codice Civile.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente disciplinare è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

La Giunta Comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione o la revoca di alcuni o di tutti gli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari.

Le modifiche al presente disciplinare entrano in vigore all'esecutività della relativa deliberazione della Giunta Comunale e non hanno effetto retroattivo.